COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676
e-mail info@comune.tarantasca.cn.it
e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it
sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 13 del 20.07.2017

OGGETTO: Divieto temporaneo di transito e sosta su Area Artigianale "Tarantasca Nord" in occasione della Manifestazione "Onde Sonore"

IL SINDACO

Vista la richiesta ns. prot. n. 3621 in data 04.07.2017 da parte del Presidente dell'Associazione Culturale Tarantasca per l'esecuzione di una Manifestazione Musicale denominata "Onde Sonore" che si terrà nell'area artigianale Tarantasca Nord;

Vista la planimetria di inquadramento generale della Manifestazione redatta a cura dell'Arch. Giraudo Massimo di Roccavione;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

- Il transito e la sosta dei veicoli nell'Area Artigianale Tarantasca Nord, interessata dalla Manifestazione, sono temporaneamente vietati nelle zone indicate nell'allegata planimetria, nei seguenti orari:

  nei giorni 21, 22 e 23 luglio 2017
  dalle ore 20.00 alle ore 04.30 del giorno successivo

- L'Organizzatore la Manifestazione è incaricato di installare l'idonea segnaletica temporanea;

- Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

- Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la

presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

•In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

•A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale.

•Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza comunale, lì 20.07.2017

IL SINDACO
GIORDANO Bruna